



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 06.08.19

Info/101(R)/08.19/ALBO GESTORI: iscrizione e giurisdizione intermediari esteri

ALBO GESTORI: ISCRIZIONI E GIURUSDIZIONE INTERMEDIARI ESTERI

Per rispondere ad una richiesta di chiarimenti avanzata da alcune imprese, l'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare n. 9 del 1 agosto 2019 recante "*Chiarimenti in merito all'iscrizione all'Albo da parte degli intermediari esteri*" resasi necessaria a seguito dell'integrazione apportata dal Regolamento n. 669/2008/CE all'allegato IC del Regolamento n. 1013/2006/CE relativo alle spedizioni di rifiuti.

Il chiarimento si era reso necessari per intervenire a seguito della rettifica, operata, a suo tempo, dal Regolamento 669/2008/UE sul Regolamento 1013/2006/UE nella parte in cui viene dichiarato che "*per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione*"

La Nello specifico la circolare chiarisce che:

- l'intermediario avente sede all'estero che intermedia rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero in qualità di **notificatore**/"**esportatore**" dei rifiuti (ovvero un intermediario registrato, autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccogliitore italiani abilitato ad agire per suo conto in qualità di notificatore), **rimane soggetto alla giurisdizione del Paese di spedizione;**
- l'intermediario avente sede all'estero che intermedia rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero in qualità di **destinatario**/"**importatore**" dei rifiuti (ovvero la persona o l'impresa estera alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento), **risulta soggetto alla giurisdizione del Paese di destinazione.**

Si evidenzia perciò che, **nel primo caso, l'intermediario estero** deve essere **iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** nella pertinente categoria (così come l'intermediario estero che organizza la spedizione ai sensi all'art. 18 del Regolamento n. 1013/2006/CE) mentre nel secondo caso, l'intermediario estero deve seguire esclusivamente la giurisdizione del Paese di destinazione, in quanto destinatario della spedizione.

In allegato la Circolare in questione.